

**ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016**  
**FISSATE CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 03.03.2016**

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2016
<p><b>Abitazione principale e pertinenze</b> (unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Esenti</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147, (legge di Stabilità 2014)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p><b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si conferma, per l'annualità 2016, l'importo della detrazione (Euro 200,00) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze.</li> <li>• Non è prevista per l'annualità 2016, alcuna detrazione per i figli.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>0,35 %</b></p>
<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> (riconosciuti tali ai sensi del D.M. prot. n. 16784 del 26/07/2012)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Esenti</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).</p>
<p><b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale</b> (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è prevista alcuna detrazione;</li> <li>• Sono escluse le pertinenze.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>0,30 %</b></p>
<p><b>Immobili di categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0,76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0,1% da versare al Comune)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,86 %</b></p>
<p><b>Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,76%</b></p>
<p><b>Aree Fabbricabili ad esclusione dell'AREA a destinazione "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivortorto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,86 %</b></p>
<p><b>AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivortorto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,76%</b></p>
<p><b>Tutti gli altri immobili</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,86 %</b></p>
<p><b>Immobili locati con contratto "a canone concordato" (di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio Tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015.</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>0,50%</b></p>

## ASSIMILAZIONE DA REGOLAMENTO COMUNALE:

Vengono **assimilate all'abitazione principale**, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201);

## ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):

A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta IMU.

## ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

Ai termini dell'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n. 208, che ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile IMU dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è ridotta del 50 per cento se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) Gli alloggi devono essere dati in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale;
- c) Il contratto di comodato deve essere registrato;
- d) Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;
- e) Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
- f) Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- g) Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

## L'imposta Municipale Propria **NON si applica** altresì:

- 1) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 co. 2 lettera a) e ( L. n. 147/2013 art. 1, co. 707 )
- 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008; (D.L. 102/2013 art.2 co. 4 );
- 3) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; (D.L. 102/2013 art.2 co. 4 );
- 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 o A/9 (D.L. 102/2013 art.2 co. 5 ).

- 5) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti 1), 2), 3), 4) il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione IMU, entro il termine ordinario, a pena di decadenza del beneficio stesso.**

**Il versamento IMU minimo previsto è di € 12,00.**

## **ANNO D'IMPOSTA 2016**

**TERMINI DI VERSAMENTO: ACCONTO 16.06.2016 - SALDO 16.12.2016**

**CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24**

CODICE TRIBUTO	IMU
<b>3912</b>	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (Immobili di categoria A/1, A/8, A/9)"
<b>3916</b>	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili"
<b>3918</b>	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati"
<b>3925</b>	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
<b>3930</b>	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

**In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta.**